

(N. 1159)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TADDEI, CERICA, FERRETTI e MENGHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1955

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare e civile trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia delle pensioni di guerra ed ordinarie e degli altri trattamenti di quiescenza spettanti al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni della Libia e dell'Eritrea ha formato oggetto di apposito disegno di legge (n. 254) presentato dall'onorevole Ministro degli esteri alla Presidenza del Senato il 14 febbraio 1955.

Il presente disegno di legge è da considerarsi complementare di quello sopraindicato in quanto si è ritenuto necessario ed opportuno considerare la speciale situazione in cui sono venuti a trovarsi quei militari coloniali — circa duecento — che all'atto del ripiegamento delle nostre truppe dall'Africa Settentrionale, nel 1943, seguirono Enti e comandi ai quali erano addetti, giungendo sul territorio nazionale, oppure raggiungendo in seguito il territorio stesso al termine della prigionia di guerra od in altre circostanze, dando così tangibile prova di attaccamento all'Italia.

Detto personale fu inquadrato per disposizione del Ministero dell'Africa italiana in due nuclei costituiti in Napoli alla dipendenza del Comando deposito misto speciale ed in Roma alla diretta dipendenza dell'anzidetto Dicastero; e norme per l'amministrazione del personale stesso, che fu adibito a servizi vari ed in parte anche distaccato in altre sedi, furono regolarmente prescritte.

I militari del corpo degli *zaptiè* furono tra il 1949-1950 passati in forza amministrativa-matricolare delle Legioni territoriali dei carabinieri di Napoli e Roma, ove trovansi tuttora in servizio.

A seguito delle decisioni adottate dall'organizzazione delle Nazioni Unite riflettenti la Federazione dell'Eritrea nello Stato etiopico (assemblea generale del 2 dicembre 1950) e la creazione dello Stato libico indipendente (assemblea del 24 dicembre 1951), fu iniziato il rimpatrio degli appartenenti ai suddetti nuclei malgrado le giuste resistenze opposte dagli in-

teressati, fra i quali figuravano mutilati e decorati al valore e coniugati con donne italiane regolarmente iscritti sui registri di stato civile.

All'atto della soppressione del Ministero dell'Africa italiana (legge 2 aprile 1953, n. 430) il personale che non era ancora stato rimpatriato fu collocato in congedo dai nuclei di Napoli e di Roma, fatta eccezione per quei pochi militari già appartenenti al Corpo degli *zaptiè* che — come già detto — erano passati in forza alle Legioni territoriali dell'arma dei carabinieri.

Triste è stata, dopo il congedamento, la sorte dei ripetuti militari in quanto, fra l'altro, si ritenne che i nativi dell'Eritrea che non avevano mai goduto della cittadinanza italiana, ma solo di una semplice sudditanza dovessero esser considerati stranieri; e così pure i nativi della Libia, malgrado che per costoro allo stato di sudditanza coloniale fosse stato sostituito quello della cittadinanza italiana libica e fin dal 1939 fossero da considerarsi italiani a tutti gli effetti. Potè così avvenire perfino la loro cancellazione dai registri dello stato civile nel momento in cui maggior bisogno avrebbero avuto di assistenza e del riconoscimento della naturalizzazione italiana per essere agevolati nella ricerca di un lavoro. Grave fu la loro depressione morale ed il loro disagio economico, anche perchè — fra l'altro — fu fatta sospendere la corresponsione delle pensioni privilegiate di guerra ai mutilati ed agli invalidi che fino ad allora avevano percepito. Privi di qualsiasi aiuto fu provveduto nei loro confronti alla corresponsione di un sussidio mensile a cura del Ministero dell'interno in base all'articolo 2 della legge 2 aprile 1953, n. 430 concernente la soppressione del Ministero Africa italiana.

Nessun dubbio che con la costituzione dei nuclei in questione si sia creata per i militari che ne facevano parte una speciale situazione giuridica, in quanto un nuovo rapporto fra essi e lo stato italiano presso il quale continuavano a prestar servizio non può essere disconosciuto: rapporto che va, evidentemente, oltre il diritto da costoro acquisito per i servizi resi all'Italia nelle terre africane. Giova a tale scopo anche ricordare che furono precisate con disposizioni registrate alla Corte dei conti tutte le posi-

zioni e le variazioni amministrative che avrebbero dovuto essere riconosciute nei loro confronti (paghe, rafferme, avanzamenti ecc.). Ragioni di equità, di umanità e di giustizia giustificano in conclusione la necessità di assicurare al personale di cui trattasi un trattamento di quiescenza diverso da quello che è legato alle determinazioni della Organizzazione delle Nazioni Unite limitato ai civili e militari libici ed eritrei che furono al servizio dell'Italia fino alla data del Trattato del 16 settembre 1947, perchè, evidentemente, detta Organizzazione nessuna competenza avrebbe avuto per dettar norme circa lo speciale rapporto giuridico sorto fra il Governo italiano e quel personale che aveva raggiunto il territorio italiano dal 1943 in poi, in seguito agli eventi di guerra.

In relazione a tutto quanto precede si ritiene ora opportuno analizzare il testo del presente disegno di legge per illustrare la portata delle singole norme.

L'articolo 1 stabilisce il principio del trattamento di quiescenza al personale facente parte dei nuclei di Napoli e di Roma — qualunque sia il loro luogo di nascita — col riconoscimento delle seguenti competenze:

liquidazione di quanto dovuto relativamente al tempo trascorso in prigionia di guerra;

indennità a titolo di buonuscita per facilitare la sistemazione nella vita civile;

liquidazione di pensione ordinaria per lungo servizio e della pensione privilegiata per coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermità in servizio e per cause di servizio;

maggiorazione di anzianità non superiore ai cinque anni per coloro che alla data di assegnazione della pensione ordinaria non avessero compiuto il minimo di servizio utile per conseguirla;

indennità di congedamento per coloro che, malgrado la maggiorazione di anzianità anzidetta, non avessero conseguito il diritto alla pensione ordinaria;

soprassoldo di medaglie al valore.

Con l'articolo 2 viene consentito la personale di cui all'articolo 1 che abbia conseguito o possa conseguire la cittadinanza italiana, l'am-

missione — a domanda — in servizio alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato.

Con l'articolo 3 è stato provveduto ad estendere le provvidenze previste per il personale militare, a quello civile libico ed eritreo che trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio presso le Amministrazioni dello Stato non abbia ottenuto il riconoscimento del rapporto d'impiego.

Con l'articolo 4 si stabiliscono le modalità e la procedura, da seguirsi dagli interessati per

essere ammessi a fruire i benefici economici loro spettanti.

Con l'articolo 5 è stato precisato che alla spesa derivante dalla legge, viene provveduto con la somma a disposizione del Ministero degli esteri, per il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea in quanto tale somma risulta sufficiente allo scopo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Ai militari coloniali, di qualsiasi provenienza che, in conseguenza degli eventi bellici, giunsero in Italia al seguito dei Comandi od enti cui erano addetti in territorio africano, o comunque vi si trasferirono al termine della prigionia di guerra o per altre cause e che furono inquadrati nei nuclei coloniali di Napoli, alla dipendenza del Comando del deposito misto speciale di Napoli, e di Roma alla dipendenza del Ministero dell'Africa italiana, spetta il trattamento di cui alle seguenti lettere *a, b, c, d, e, f, g*.

Lo stesso trattamento spetta a quei militari che, dopo essere giunti in territorio metropolitano nelle circostanze sopradette, furono rimpatriati nei paesi d'origine o, comunque congedati in seguito alla soppressione del Ministero Africa italiana rimanendo tuttavia in Italia:

*a)* liquidazione per le competenze relative al tempo trascorso in prigionia;

*b)* indennità di buona uscita nella misura di un mese di paga per ogni anno di servizio spettante alla data del congedamento, detratte le somme eventualmente già state corrisposte a titolo di indennità di congedamento e di prima sistemazione;

*c)* liquidazione di pensione ordinaria, da computarsi secondo le norme vigenti per i metropolitani, per coloro che abbiano compiute,

alla data del congedamento, un minimo di anni 19 mesi 6 ed un giorno di servizio, o 15 anni per coloro che siano stati riformati per malattie non derivanti da cause di servizio, sulla base della paga e quota viveri come prevista dal decreto 34081 del 10 maggio '48 del Ministero Africa italiana;

*d)* liquidazione di pensione privilegiata per coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermità in servizio e per cause di servizio, da accertarsi con procedura analoga a quella vigente per il personale metropolitano e da computarsi in rapporto alle categorie assegnate, nella misura prevista per i corrispondenti gradi dell'Esercito;

*e)* maggiorazione di anzianità non superiore a cinque anni per coloro che, alla data di assegnazione della pensione ordinaria, non avessero compiuto il minimo di servizio utile per conseguirla;

*f)* indennità di congedamento per coloro che, malgrado la eventuale maggiorazione di cui alla precedente lettera *e)* non avessero conseguito il diritto alla pensione ordinaria.

Tale indennità è da commisurarsi nella misura di un mese di paga e quota viveri per ogni anno di servizio;

*g)* soprassoldi di medaglie al valore, nella misura prevista per i corrispondenti gradi dell'Esercito nazionale.

### Art. 2.

I militari di cui al precedente articolo che abbiano già acquisito la cittadinanza italiana, alla data di entrata in vigore della presente

legge, o che potranno in seguito ottenerla — dalla data stessa della concessione — potranno a domanda, se in possesso dei necessari requisiti fisici e morali, essere inquadrati nelle forze armate dello Stato od adibiti ad incarichi civili in qualsiasi amministrazione dello Stato con assegni corrispondenti a quelli previsti per il personale di grado o categoria equipollente.

#### Art. 3.

Lo stesso trattamento previsto alle lettere *a, b, c, e, f*, del precedente articolo spetta al personale civile libico od eritreo già dipendente delle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Africa orientale italiana che trasferitosi in Italia in conseguenza degli eventi bellici sia stato impiegato a qualsiasi titolo presso le Amministrazioni dello Stato ed abbia chiesto e non ottenuto il riconoscimento del rapporto d'impiego.

Il predetto personale che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già acquistato la cittadinanza italiana o l'acquisti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si avvalga del trattamento previsto al precedente comma, ha diritto al riconoscimento del rapporto d'impiego a far data dalla prima assunzione da parte delle Amministrazioni coloniali italiane della Libia o

dell'Africa orientale italiana ed all'inquadramento dei ruoli transitori dell'Amministrazione dello Stato nella categoria, gruppo o classe previsti per il personale metropolitano di grado o categoria equipollente.

#### Art. 4.

Per la corresponsione degli assegni, il riconoscimento del diritto a pensione ordinaria o privilegiata, il riconoscimento del rapporto d'impiego e la riassunzione in servizio previsti dai precedenti articoli 1, 2, 3, gli interessati dovranno presentare documentata domanda al Ministero degli affari esteri, anche a mezzo di loro legali procuratori, nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà con i fondi già stanziati sullo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio corrente e con quelli che saranno stanziati negli esercizi futuri per il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo.